Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane

(L.R. n. 1/2009, art. 10 – Obiettivo 5 b del Documento triennale di indirizzi 2009-2011 di cui alla DGR n. 91-12012 del 04/08/2009)

CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA E CRITERI DI FINANZIAMENTO PER LA LORO COSTITUZIONE E ATTIVITA'

I. Definizione

- 1. I Centri di assistenza tecnica previsti all'art. 9, comma 3 della L.R. n. 1/2009 sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, forniscono servizi finalizzati ad assistere le imprese artigiane nella loro fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali.
- 2. I Centri svolgono, inoltre, attività sulla base di programmi specifici di assistenza alle imprese affidati ai medesimi centri con appositi provvedimenti della Giunta Regionale nelle seguenti tipologie di servizi:
- a) assistenza tecnica
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto
- c) tutela dell'ambiente
- d) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - e) certificazione delle imprese e dei loro prodotti e servizi
- f) promozione commerciale a livello locale, nazionale, internazionale
- g) ogni altra attività prevista dalla Giunta regionale

II. Requisiti

- 1. I Centri sono istituiti dalle Confederazioni regionali artigiane e/o da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane.
- 2. I Centri sono accreditati se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:
- a) disponibilità di adeguata struttura organizzativa articolata e funzionante in almeno sei province del territorio regionale;
- b) previsione nello statuto di prestare servizi a favore delle imprese richiedenti a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro:
- c) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati.

III. Modalità e termini per l'accreditamento regionale

1. L'istanza di accreditamento è presentata nei termini e con le modalità approvate con determinazione della Direzione regionale competente.

IV. Criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività affidate ai Centri di assistenza tecnica

1. L'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2009 sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38 dispone forme di incentivazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai Centri.

- 2. Per ciascun Centro sono concessi contributi fino al 50% delle spese finalizzate all'apertura e attivazione di sportelli in almeno sei province del territorio regionale.
- Sono considerate ammissibili:
- > spese funzionali alla costituzione
- > spese per formazione professionale degli operatori
- > spese per consulenze esterne
- 3. Ai Centri sono concessi contributi per lo svolgimento di attività connesse a progetti specifici di assistenza alle imprese, secondo criteri approvati dalla Giunta regionale.
- 4. I termini e le modalità per la richiesta e la concessione degli incentivi sono approvati con Determinazione della Direzione regionale competente.

V. De minimis

1. I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

VI. Controlli

1. Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Centri.